



**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU**

**Provincia di Oristano**

C.A.P. 09075 ☎ 0783/55191

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

*Approvato con deliberazione C. C. n. 32 in data 12.10.2016*

## INDICE

### TITOLO I – PREMESSE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Uso e classificazione impianti
- Art. 3 - Tipologia gestione
- Art. 4 - Quadro delle competenze

### TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

- Art. 5 - Gestione diretta
- Art. 6 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 - Pianificazione attività
- Art. 8 - Concessione d'uso
- Art. 9 - Mancato accoglimento
- Art. 10 - Tariffe
- Art. 11 - Riprese televisive
- Art. 12 - Uso gratuito
- Art. 13 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore
- Art. 14 - Vigilanza durante le manifestazioni
- Art. 15 - Vigilanza e custodia impianti
- Art. 16 - Risarcimento danni
- Art. 17 - Polizza assicurativa
- Art. 18 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario.
- Art. 19 - Decadenza e revoca della concessione
- Art. 20 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore.
- Art. 21 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole.

### TITOLO III - GESTIONE A TERZI

- Art. 22 - Affidamento in gestione
- Art. 23 - Convenzione
- Art. 24 - Diritti e doveri del gestore
- Art. 25 - Diritti e doveri dell'Ente Concedente
- Art. 26 - Uso pubblico sociale degli impianti

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 27 - Disposizioni finali

## **TITOLO I – PREMESSE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

Il Comune di Santu Lussurgiu promuove lo sport e i suoi valori.

Finalità principali sono:

- la promozione dell'attività giovanile;
- l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali dell'affidamento in uso ed in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

### **Art. 2**

#### **Uso e classificazione impianti**

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

### **Art. 3**

#### **Tipologia gestione**

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione o affidata a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

### **Art. 4**

#### **Quadro delle competenze**

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- Individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce i criteri generali sulla base dei quali la Giunta stabilirà le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta,

- Individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
- Aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del servizio competente è responsabile della gestione degli impianti sportivi, sarà suo compito:
  - Delegare un dipendente del servizio per le funzioni attinenti la materia.
  - Provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, e alla redazione di un calendario annuale degli impianti sportivi.
  - Provvedere all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi e a tutti gli atti relativi alla stipula di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.
  - Dare attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione secondo la normativa vigente.
  - Predisporre un piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone secondo la normativa vigente.
  - Esercitare ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.
  - Esercitare poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei concessionari degli impianti sportivi e sul rispetto delle convenzioni stabilite per il loro utilizzo e gestione; applica, altresì, le penalità che dovessero scaturire dal mancato rispetto di suddette convenzioni.

## **TITOLO II - GESTIONE DIRETTA**

### **Art. 5**

#### **Gestione diretta**

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.), sempre che sia stata ottenuta l'agibilità per tali usi.

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla

domanda, indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente, un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenziario:

- a) entro il 20 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento:
  - per le istanze delle associazioni sportive riferite alla disputa degli allenamenti e/o dei campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per l'intero anno agonistico sportivo da iniziarsi;
- b) almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, pena il non accoglimento, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.
- c) almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica.

## **Art. 6**

### **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti
  - l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
  - i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
  - il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
  - l'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
  - formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
- a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
  - b) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
  - c) a sollevare il Comune di Santu Lussurgiu, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
  - d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle

singole discipline sportive; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio di competenza ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche.

- e) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche.
- f) a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all'interno della struttura comunale, a fini di lucro;
- g) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- h) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- i) a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dell'attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi, oltre che alla struttura ed alle attrezzature; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
- j) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

#### **Art. 7**

##### **Pianificazione attività**

In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto, la priorità nella scelta dell'utilizzatore è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, in regola con i pagamenti delle tariffe ed iscritti all'albo comunale delle società sportive, secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- 1) livello campionati ufficiali cui partecipa il sodalizio;
- 2) numero degli atleti tesserati;
- 3) anni di attività del sodalizio;
- 4) attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- 5) risultati agonistici ottenuti.

In caso di parità sarà data precedenza alla data di presentazione dell'istanza.

È data facoltà al Responsabile dell'ufficio competente, di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per la composizione dell'orario di utilizzo. In ogni caso, compete allo stesso definire il quadro completo degli orari.

#### **Art. 8**

##### **Concessione d'uso**

La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Responsabile dell'ufficio, sulla base del presente Regolamento, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 8 e,

ove lo ritenga necessario e non ne sia già in possesso, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione nel quale sia anche indicato il rappresentante legale della stessa.

#### **Art. 9**

##### **Mancato accoglimento**

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l'uso dell'impianto.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con le relative motivazioni, ai richiedenti.

#### **Art. 10**

##### **Tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo sia comunicato per iscritto.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore.

#### **Art. 11**

##### **Riprese televisive**

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni e l'utilizzatore riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate dalle società.

#### **Art. 12**

##### **Uso gratuito**

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Scuole, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro, ed altresì le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere sia particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale etc. per il Comune di Santu Lussurgiu, sia lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani purché ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione all'uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati.

#### **Art. 13**

##### **Doveri ed obblighi dell'utilizzatore**

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Santu Lussurgiu. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata.

L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

E' severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza e per gli animali impiegati dalle forze dell'ordine.

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

#### **Art. 14**

##### **Vigilanza durante le manifestazioni**

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al mantenimento dell'ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

#### **Art. 15**

##### **Vigilanza e custodia impianti**

Il Comune ha il compito di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;

c) sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza è affidata al responsabile dell'ufficio competente.

Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.

#### **Art. 16**

##### **Risarcimento danni**

Il concessionario deve utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

#### **Art. 17**

##### **Polizza assicurativa**

L'utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.

Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte.

Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione.

#### **Art. 18**

##### **Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario**

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali. Non è consentita la vendita di alcolici.

È consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità, esclusivamente di carattere commerciale. Il richiedente deve versare all'Amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti.

In particolare, i cartelloni pubblicitari mobili non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in vigore in materia di sicurezza e tali da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie.

È fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni utilizzatrici degli impianti di esporre, sia durante gli allenamenti sia durante le manifestazioni ufficiali, cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena l'immediata revoca della concessione in uso.

Non è ammesso, da parte degli utilizzatori, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, nessun tipo di personalizzazione delle strutture, né attraverso l'uso di cartelloni ed adesivi, né attraverso l'uso di bacheche pubblicitarie.

Eventuali trasgressioni comporteranno la rimozione da parte del personale dell'Amministrazione Comunale con conseguente addebito della spesa all'utilizzatore.

In ogni caso, l'attivazione dei servizi richiamati nel presente articolo è a titolo oneroso e deve formare oggetto di apposito provvedimento del competente organo comunale.

## **Art. 19**

### **Decadenza e revoca della concessione**

Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, a titolo di concessionari, decadono da tale condizione nell'eventualità di:

1. uso improprio degli impianti;
2. uso negligente degli impianti;
3. mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
4. morosità nei pagamenti;
5. esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
6. inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

In caso di decadenza l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.

L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno due ore prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

## **Art. 20**

### **Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore**

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

## **Art. 21**

### **Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole**

Ai sensi del D.M. 01.02.2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, tutti gli spazi scolastici assegnati alle istituzioni scolastiche, ivi inclusi anche gli impianti sportivi scolastici, sono interamente gestiti dal competente Dirigente Scolastico e, pertanto, chiunque abbia interesse ad usufruire di detti spazi dovrà rapportarsi direttamente alla scuola che sarà l'unica istituzione competente al rilascio della relativa concessione. Il Comune può concordare con le istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti con apposite delibere dei Consigli d'Istituto di assumere, ai sensi della normativa in vigore, la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Le Associazioni concessionarie degli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per l'uso degli stessi e delle attrezzature, comprese quelle relative alle pulizie, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali per il personale di vigilanza.

## **TITOLO III - GESTIONE A TERZI**

### **Art. 22**

#### **Affidamento in gestione**

La gestione delle strutture sportive comunali, oltre che nella forma prevista nell'art.7 e seguenti, può essere realizzata affidandola a terzi e potrà comprendere uno o più impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale.

Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di Santu Lussurgiu intende individuare una soluzione che:

- attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.
- estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori, ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse.

In presenza di più soggetti interessati, la convenzione in gestione potrà essere definita, qualora le parti lo concordino, con un organismo aggregante tutte le società disponibili, ovvero, qualora non sussista tale disponibilità, saranno applicati i seguenti criteri di preferenza:

- l'Associazione sia iscritta al Registro Nazionale C.O.N.I.;
- preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base;
- preferenza per le società che abbiano al loro interno sezioni associate alla Federazione Sport per i diversamente abili;
- numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica;
- livello della struttura tecnico sportiva;
- anzianità dell'attività;
- svolgimento di particolari iniziative di interesse sociale.

Qualora l'Amministrazione non ravvisi l'opportunità di affidare la gestione dei propri impianti sportivi ai sodalizi sportivi locali, ovvero in assenza della disponibilità di questi alla gestione su convenzione, si procederà all'indizione di specifiche gare d'appalto secondo la vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti e pubblici servizi.

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

1. soggetto proprietario: Comune di Santu Lussurgiu;
2. soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale;
3. soggetto utente: Società Sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

#### **SOGGETTO PROPRIETARIO**

Resta l'assoluto depositario delle scelte politiche relative all'uso degli impianti, al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli stessi e definisce annualmente i piani tariffari d'uso con la collaborazione del gestore.

#### **SOGGETTO GESTORE**

Si occupa della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione. Dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale, relativamente alle concessioni annuali, i tempi di utilizzo della struttura gestita e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali utilizzi occasionali negli spazi disponibili.

#### **SOGGETTO UTENTE**

Utilizza l'impianto sportivo.

### **Art. 23**

#### **Convenzione**

L'affidamento della gestione dell'impianto deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento per la stipula della relativa convenzione. La Giunta Comunale stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima di anni 3 anni, eventualmente rinnovabile per pari periodo e, oltre a prevedere una clausola di recesso sia per il Comune che per il gestore da far valere, per giustificati motivi e con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del termine della stagione sportiva in atto, dovrà indicare i diritti ed i doveri delle parti riportati nei successivi articoli 24 e 25.

### **Art. 24**

#### **Diritti e doveri del gestore**

Compiti del gestore:

- custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura;
- manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;

- irrigazione e cura del verde;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune propone di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- rispetto delle condizioni del presente regolamento;
- utilizzo dell'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento;
- non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, senza averlo preventivamente concordato (per le attività annuali) o comunicato (per gli usi occasionali) all'Amministrazione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni);
- adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto;
- mantenimento delle certificazioni di agibilità;
- poter realizzare interventi migliorativi della struttura gestita, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione di cui all'art. 19;

Il gestore permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori.

Il gestore, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

In contropartita degli oneri di gestione a proprio carico il concessionario può utilizzare l'impianto sportivo, senza alcun corrispettivo, per lo svolgimento dei campionati federali, per lo svolgimento degli allenamenti, per la disputa di gare amichevoli e per organizzare manifestazioni sportive; la citata attività deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Altresì, a copertura degli oneri di gestione, spettano al gestore:

- i proventi derivanti dai biglietti venduti per l'ingresso all'impianto sportivo in occasione di partite e di altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa società convenzionata;

- i proventi derivanti dalla pubblicità, con esclusione dei diritti della “imposta di pubblicità” da corrispondere all’Amministrazione in base alle tariffe all’uopo determinate;

Penali e cauzioni.

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali.

#### **Art. 25**

##### **Diritti e doveri dell’Ente Concedente**

Compiti del Comune:

- manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo. In tale caso l’Amministrazione Comunale, se necessario, potrà sospendere qualsiasi attività nell’impianto interessato a tali opere per il tempo necessario alla loro esecuzione;
- vigilanza sulla corretta gestione;
- concorda con il gestore l’uso delle strutture sportive, relativamente alle concessioni annuali, ivi incluse quelle riguardanti il gestore, al quale potranno essere accordati orari privilegiati.

Accesso:

- le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono rilasciate dal gestore, dopo averle concordate con il Comune, che potrà, su richiesta degli interessati, apporre il proprio visto di regolarità.

Determinazione tariffe e riscossione:

- le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal Comune con la collaborazione del gestore.

#### **Art. 26**

##### **Uso pubblico sociale degli impianti**

Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell’Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle leggi vigenti in materia.

Per uso pubblico sociale dell’impianto si intende che sarà garantita da parte dell’Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART.27**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in

materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.